



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 30 settembre 2020

Spettabile
CONSOB
Divisione, Strategie
Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Prot. n. 182/20

Documento di consultazione CONSOB concernente le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIPs ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF e dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019 e conseguente adozione di nuove istruzioni operative.

Premessa. Nel rispondere all'invito di Codesta Spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito, il "Documento di Consultazione"), Assogestioni intende ringraziare per l'opportunità offerta.

Il Documento di Consultazione (i) individua, in sostituzione dell'obbligo di notifica preventiva dei KID previsto dal TUF ante d.lgs. n. 165/2019, le modalità attraverso cui gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili elettronicamente alla Consob i KID; (ii) individua, in virtù del potere informativo della Consob previsto dall'art. 6-bis, comma 4, del TUF, alcune informazioni sul prodotto (c.d. dati strutturati) che devono essere rese accessibili all'Autorità insieme al KID.

Il quadro regolamentare che ne discende risulta, ad avviso di questa Associazione, sbilanciato a contemperare più le esigenze di vigilanza dell'Autorità che a contenere gli oneri a carico dei soggetti vigilati, come richiesto dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF. Qualora, infatti, le modifiche proposte entrassero in vigore così come rappresentate nel Documento di Consultazione e nelle relative istruzioni operative, gli oneri amministrativi e procedurali che si imporrebbero ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina in oggetto sarebbero (molto) superiori a quelli previsti dalla disciplina attuale.

Si invita pertanto codesta spettabile a semplificare il suddetto intervento regolamentare: (i) riconoscendo agli OICR la possibilità di (continuare ad) inviare ad un indirizzo di posta elettronica il (solo) PRIIPs KID, come allegato in formato PDF, nel rispetto delle regole individuate sulla nomenclatura dell'oggetto dell'e-mail e del



file documentale; (ii) rinviando la richiesta di informazioni strutturate sul prodotto alla conclusione del processo di revisione europeo sulla disciplina PRIIPs ovvero, ove ciò non si rendesse possibile, prevedere istruzioni operative più semplificate riconoscendo, al contempo, un adeguato periodo transitorio per la sua implementazione.

1. Sulle modalità di accesso elettronico dei KID.

Le istruzioni operative prevedono la registrazione formale del soggetto vigilato presso la Consob e la messa a disposizione del KID all'interno del server SFTP della Consob.

Le nuove modalità coinvolgerebbero fin da subito le SGR che dovrebbero implementare nuove procedure anche laddove la numerosità dei prodotti offerti risulti limitata.

Si invita pertanto a riconoscere agli OICR la possibilità di (continuare ad) inviare ad un indirizzo di posta elettronica il (solo) PRIIPs KID, come allegato in formato PDF, nel rispetto delle regole individuate sulla nomenclatura dell'oggetto dell'e-mail e del file documentale.

2. Sulle informazioni relative al prodotto (c.d. dati strutturati).

Le istruzioni operative richiedono la predisposizione di flussi informativi strutturati XML che consentano l'acquisizione automatizzata anche di alcune parti del PRIIP KID unitamente ad ulteriori informazioni considerati rilevanti.

In considerazione dell'impatto sui sistemi organizzativi e informativi delle SGR di tale richiesta, si invita codesta Autorità a rinviare la data di acquisizione delle informazioni relative al prodotto e/o modificare le istruzioni proposte al fine di tenere in appropriata considerazione le seguenti tematiche:

- *Evitare modifiche ai tracciati in attesa del processo di revisione europeo sul PRIIPs KID.* Come accennato, una modifica delle scelte adottate nel regolamento delegato della disciplina PRIIPs potrebbe implicare un aggiornamento delle informazioni contenute nei flussi informativi strutturati e quindi comportare una revisione delle istruzioni operative con ulteriori aggravii su tutti gli attori coinvolti nel sistema che sarebbero chiamati a rivedere, nel breve periodo, i processi attuati. Si fa qui ad esempio riferimento all'informativa disaggregata sulla base della natura dei costi: come previsto dalla disciplina attuale, tale informativa deve essere calcolata con il metodo c.d. RIY. Nelle modifiche al regolamento delegato PRIIPs, non approvate dalle ESAs, si propone, tuttavia, di illustrare l'informativa in funzione della sua base di calcolo, ossia per quanto di interesse per un OICR, in valore percentuale sull'ammontare sottoscritto/rimborsato dell'investitore e in percentuale sul valore del patrimonio del fondo.
- *Considerare i costi di implementazione e adeguamento.* L'informativa sul prodotto vedrebbe coinvolte fin da subito le SGR, anche quelle di piccola dimensione, che offrono FIA chiusi rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina PRIIPs e che quindi assumono un'importante valenza nello sviluppo di canali di finanziamento alternativi a quello bancario anche laddove l'offerta



di tali prodotti è limitata. Le SGR sarebbero chiamate a strutturare e implementare nuove procedure e un nuovo tracciato informatico per l'offerta dei summenzionati prodotti, la cui numerosità risulta essere comunque limitata, soprattutto se paragonata ad altre tipologie di PRIIP. In un'ottica di valutazione d'impatto, si osserva come i costi richiesti a tali gestori per l'implementazione e l'adeguamento al nuovo sistema potrebbero essere superiori ai benefici di una raccolta standardizzata delle informazioni.

- *Eliminare i riferimenti ai Template europei.* L'informativa strutturata richiesta fa riferimento, in parte, a quella ad oggi già contenuta in tre diversi flussi standardizzati definiti dall'industria a livello europeo che possono essere usati dagli operatori per agevolare gli scambi informativi ossia *l'European PRIIPs Template* (EPT), il *Comfort Europe PRIIPs Template* (CEPT) e *l'European Mifid Template* (EMT). Le istruzioni operative richiamano quindi espressamente il codice della voce e il *template* di riferimento. Poiché non dovrebbe essere necessario predisporre (o mettere a disposizione) i file EPT e CEPT per costruire i dati strutturati di interesse di codesta Autorità, si invita ad espungere tali riferimenti dalla descrizione dei campi ovvero chiarire che essi sono a titolo meramente illustrativo. Al riguardo giova segnalare che l'EPT e il CEPT potrebbero non essere utilizzati da tutte le SGR poiché la loro concreta predisposizione dipende dalle scelte effettuate dalle imprese di assicurazione per assolvere alle disposizioni di cui al Regolamento PRIIPs nell'ambito dell'offerta di un PRIIP con un'opzione di investimento sottostante rappresentato da un OICR. Inoltre, la predisposizione del CEPT è soggetta ad accordi bilaterali tra impresa di assicurazione e società di gestione, in quanto, a differenza dell'EPT - che stabilisce le informazioni minimali che le SGR possono fornire gratuitamente alle imprese di assicurazione - contiene un data-set di informazioni più ampio.
- *Eliminare le informazioni i cui contenuti possono essere reperiti da altri database/informazioni a disposizione dell'Istituto o acquisibili in altri regimi informativi/segnaletici e un coordinamento dei lavori delle Autorità a livello europeo.* Si dovrebbe evitare la duplicazione di informazioni già reperibili. È noto come già oggi diverse informazioni sugli OICR possono essere reperiti da database/informazioni a disposizione dell'Istituto o acquisibili in altri regimi informativi/segnaletici. Si fa qua particolare riferimento ai sistemi informativi già usati da codesta Autorità per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla vigente legislazione quali presentazioni delle istanze o per il deposito via internet della documentazione d'offerta (cd. sistema DEPROF), o nell'ambito della Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi (cd. Sistema GIAVA) della Banca d'Italia. A tale informativa, si aggiunge quella raccolta periodicamente attraverso i regimi segnaletici nazionali ed europei. È evidente come un coordinamento dei lavori delle Autorità a livello europeo per il monitoraggio sul mercato dei PRIIP commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione eviterebbe la creazione di asimmetrie rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti, agevolando così gli operatori, i quali sosterebbero solamente i costi funzionali ad adempiere i propri obblighi senza essere gravati di ulteriori oneri in funzione del Paese di commercializzazione del PRIIP. A titolo di esempio, si fa qua specifico riferimento ad informazioni di tipo anagrafiche-qualitative degli OICR e



all'informativa sulla leva finanziaria, contenute nelle segnalazioni di cui alla direttiva AIFM, oltre che a livello nazionale, nel Sistema GIAVA. Per maggiori dettagli si rinvia *infra* al paragrafo 5. recante commenti specifici sui dati strutturati richiesti per i PRIIPs non IBIP.

- *Prevedere un flusso strutturato specifico per gli OICR.* In considerazione delle specificità degli OICR si invita codesta Autorità a valutare la possibilità di creare un flusso strutturato specifico per gli OICR, prevedendo quindi uno XML distinto per PRIIPs non IBIP che sono OICR.
- *Riconoscere un periodo temporale appropriato per la predisposizione dell'informativa.* Ulteriore profilo di attenzione è dato dalla data di richiesta dei dati strutturati e della necessità degli intermediari di disporre di un appropriato periodo di tempo per effettuare i cambiamenti dei sistemi informativi e organizzativi. Incerte sembrerebbero essere infatti le tempistiche di applicazione e diverse sarebbero le criticità scaturenti da un'applicazione a partire dal 1° gennaio 2021. Invero i processi operativi iniziano, di prassi, una volta finalizzata la disciplina e quindi dopo la messa a disposizione delle informazioni tecniche necessarie.

3. Commenti specifici all'articolo 34-bis.2. Si ritiene necessario un chiarimento in merito alla formulazione del primo comma dell'articolo in esame per la parte relativa alla tempistica entro la quale il KID debba essere messo a disposizione dell'Autorità (*"prima dell'avvio della commercializzazione"*). Rispetto alla versione attualmente in vigore della disposizione in esame, viene meno l'inciso *"almeno il giorno precedente"*. Tuttavia, nel testo del Documento di Consultazione (cfr. Paragrafo 2 L'intervento regolamentare, p. 5) viene specificato che la messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati da parte dell'ideatore nella propria area riservata all'interno del server SFTP della Consob debba avvenire ***"entro il giorno precedente"*** l'avvio della commercializzazione oppure pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato. Di qui l'esigenza di chiarire quale delle due indicazioni debba ritenersi corretta e se, pertanto, l'obbligo di mettere a disposizione dell'Autorità il KID in questione debba ritenersi adempiuto solamente qualora lo stesso venga fatto entro il giorno precedente alla commercializzazione o se invece possa essere fatto in un qualsiasi momento prima dell'avvio di tale attività.

Le medesime considerazioni debbono farsi con riferimento alla formulazione del terzo comma relativa all'obbligo di rendere accessibile elettronicamente alla Consob le versioni riviste del KID: il momento entro il quale tale obbligo debba essere adempiuto deve essere specificato nel testo dell'articolo.

4. Commenti specifici alle "Istruzioni operative in materia di informazioni rilevanti sui PRIIPs".

Paragrafo 1. "Comunicazioni dei dati anagrafici e di riferimento". Con riferimento alle informazioni volte a identificare il soggetto ideatore del PRIIPs e realizzare un canale di scambio informativo con codesta Autorità è chiesto di indicare, tra l'altro, anche le unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo del KID e dei dati. Poiché è possibile che l'ideatore del PRIIPs deleghi tali attività ad un terzo, si chiede di delimitare l'informativa richiesta al solo nome e il cognome del



Responsabile della funzione Amministrazione o di un soggetto con funzioni analoghe all'interno del soggetto vigilato (cd. Riferimento amministrativo).

Paragrafo 2. “Comunicazioni dei KID e correlate informazioni strutturate”. Si segnala un refuso nell’elenco degli XML da rendere disponibili: “e. *Singole opzioni di investimento, che non siano ~~fondi UCITS~~ OICR per i quali è stato già predisposto il KIID, degli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall’art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – opzioni di investimento)*”.

5. Commenti specifici alle “Istruzioni operative – Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto – PRIIPS NON IBIP (Allegato 1)”. Si illustrano di seguito alcune prime osservazioni sul contenuto dei dati strutturati richiesti volte ad evidenziare sia i dubbi di carattere interpretativo-applicativo sia una proposta di razionalizzazione delle informazioni richieste.

ID	Informazione	Commento
2	Versione	Si invita a rivedere la descrizione del campo “prima notifica/aggiornamento”, non essendo la comunicazione una “notifica”.
4	Data di produzione del documento	Nella “descrizione” è previsto di fornire la data del documento conforme a quanto previsto nel campo 00070 dell’EPT il quale a sua volta precisa che “ <i>The date to which the data refers</i> ”. Si chiede di chiarire se oggetto dell’informativa è la data indicata nel PRIIPs KID come “data di produzione del documento”.
8	Tipologia di PRIIP	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Dato anagrafico. Si propone di eliminare questa voce.
9	Tipologia di dettaglio del PRIIP	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Dato anagrafico. Si propone di eliminare questa voce. In ogni caso, si chiede di rivedere la descrizione del campo laddove precisa “non applicabile per CIS e prodotti strutturati”.
11	Categoria del prodotto	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Dato funzionale per identificare le metodologie di calcolo dell’indicatore sintetico di rischio e della scenaristica. Si propone di eliminare questa voce.
12	Valuta	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Si propone di eliminare questa voce. In ogni caso, si chiede di chiarire l’obbligatorietà o meno della sua compilazione in quanto nella descrizione del campo è prevista la dicitura “non applicabile”.
14	Descrizione della garanzia	È richiesto di valorizzare il campo ove sia presente una garanzia per l’ipotesi di insolvenza dell’ideatore del PRIIP e nella “descrizione” viene fatto riferimento a “nome del fondo/soggetto garante ecc...”. Non è chiaro il riferimento a “nome del fondo” nella descrizione del campo.
22	Indicatore rischio di credito (CRM)	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Si propone di eliminare questa voce.



23	Indicatore rischio di mercato (MRM)	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Si propone di eliminare questa voce.
28	Strumento finanziario con leva	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Informazione disponibile per gli OICR di diritto italiano in GIAVA. Dato derivabile nell'ambito della segnalazione della direttiva AIFM. Si propone di eliminare questa voce.
29	Misura della leva finanziaria	Dato non pubblicato nel PRIIPs KID. Campo non previsto né nell'EMT, né EPT, né CEPT. Informazioni specifiche sulla misura di leva per i FIA sono acquisite dalle Autorità nell'ambito della segnalazione della direttiva AIFM. Si propone di eliminare questa voce.
30-52	Informazioni sugli scenari di rendimento	Si chiede di chiarire se l'oggetto dell'informativa siano i valori pubblicati nel PRIIPs KID dei possibili rimborsi e rendimenti medi nei diversi scenari e orizzonti temporali.
46	Scenario di stress - valore di rimborso - Step 3	La descrizione richiede la valorizzazione del campo con riferimento al periodo intermedio. Si chiede di rivedere la descrizione che dovrebbe far riferimento, nel caso, al periodo di detenzione raccomandato.
54-59	Informazioni sulla composizione dei costi	Viene indicato che il valore da fornire è presente nel PRIIPs KID, tuttavia si osserva come il valore pubblicato nel PRIIPs KID sia diverso da quello contenuto nell'EPT a cui la descrizione rimanda. Nella Tabella 2 del PRIIPs KID i dati sono espressi in % come impatto sul rendimento per anno al termine del periodo di detenzione raccomandato (RIY), mentre nell'EPT sono espressi in % dell'ammontare investito/disinvestito o rispetto al patrimonio netto dell'OICR. Si chiede di chiarire l'oggetto dell'informativa.
60-65	Informazioni sull'andamento dei costi nel tempo	Nell'EPT la compilazione di questi campi è prevista solamente per quei prodotti per i quali non sia possibile calcolare i costi totali e l'impatto sul rendimento (RIY) per anno attraverso l'informativa di dettaglio fornita nelle precedenti sezioni dell'EPT. La compilazione del campo è infatti opzionale. Si chiede di chiarire l'oggetto dell'informativa ossia se l'informativa desiderata corrisponde ai valori pubblicati nel PRIIP KID sull'andamento dei costi nel tempo.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale